

6314

2 AGOSTO 2019

**SUBCONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL
PROGETTO**

"Patogeni trasmessi da zecche in Piemonte:

quali rischi per la popolazione"

codice interno: 19D01

TRA

**l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, con sede legale in Via Bologna 148, 10154 Torino, Partita IVA
05160100011, PEC: izsto@legalmail.it, di seguito denominato "Istituto",
rappresentato legalmente ai fini del presente accordo dal Dott. Angelo
Ferrari, in qualità di Direttore Generale f.f.,**

E

**L'Azienda Sanitaria Locale VCO, con sede legale in Via Mazzini 117, 28887
Omegna, Partita IVA 00634880033, PEC_protocollo@pec.aslvco.it, di
seguito denominato "Associato", rappresentato legalmente ai fini del
presente accordo dal Dott. Angelo Penna, in qualità di Direttore Generale;**

PREMESSO CHE

- la Fondazione CRT ha comunicato in data 06/12/2018 l'approvazione del progetto di ricerca dal titolo "Patogeni trasmessi da zecche in Piemonte: quali rischi per la popolazione", presentato dall'Istituto a settembre 2018, assegnando un finanziamento pari a Euro 25.000,00 ;
- preso atto che tra le diverse attività previste nel suddetto progetto, è necessario realizzare:

- *la distribuzione di materiale informativo per la sensibilizzazione*

della popolazione in merito alle problematiche relative alle malattie trasmesse da zecche,

- la raccolta di zecche da uomini/donne per la ricerca di patogeni,*
- il recupero di zecche da carcasse di ungulati selvatici visibilmente infestate per l'identificazione di specie e la ricerca di encefalite,*
- la raccolta di sieri da ovi-caprini al pascolo per la ricerca di anticorpi specifici per encefalite,*
- l'analisi statistica dei dati ottenuti per stimare il rischio di infezione da encefalite nel territorio piemontese e produzione di una mappa di "rischio encefalite" del territorio,*
- l'organizzazione di eventi formativi per ragazzi presso istituti scolastici;*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Istituto affida all'Associato lo svolgimento delle attività in premessa, e ulteriormente specificate nell'allegato descrittivo, che dichiara di ben conoscere, unitamente alle linee di comportamento cui attenersi per una corretta gestione economica, tecnica ed amministrativa del presente accordo.

Art. 2 - Responsabili Scientifici

1. L'Istituto designa quale Responsabile Scientifico la **dott.ssa Cristina Casalone** che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal

programma.

2. L'Associato designa quale Responsabile Scientifico delle attività affidate il **dott. Germano Cassina** e il **dott. Mauro Bardelli**, che si impegnano a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1 per assicurare un'efficiente gestione delle attività e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

Art. 3 - Durata

1. Il presente accordo avrà efficacia fino al termine delle attività progettuali previsto per **dicembre 2020**.

Art. 4 - Finanziamento

1. L'Istituto si impegna a corrispondere all'Associato, per l'esecuzione di cui in premessa, un importo onnicomprensivo pari ad **Euro 880/00**.

2. Il contributo per lo svolgimento delle attività verrà erogato, eventualmente anche in tranches successive, dall'Istituto all'Associato, previa presentazione di richiesta di pagamento, solo a seguito della conferma da parte del Responsabile Scientifico dell'Istituto dell'effettiva realizzazione delle attività richieste, ed all'erogazione del rispettivo finanziamento da parte della Fondazione CRT.

3. Gli originali della documentazione giustificativa di spesa dovranno essere tenuti presso l'Associato a disposizione della Fondazione CRT e dell'Istituto.

4. Nel caso in cui tale rendicontazione dovesse indicare spese eccedenti il finanziamento previsto dal comma 1, tali spese non saranno in alcun modo corrisposte dall'Istituto. Viceversa, nel caso in cui la relazione finanziaria

dovesse indicare spese inferiori rispetto al finanziamento previsto, all'Associato verrà corrisposto solo quanto rendicontato dalla stessa.

5. Gli impegni, gli ordini e i giustificativi di spesa saranno pagati e quietanzati secondo il rispetto delle norme di contabilità in vigore.

6. Qualora cause di forza maggiore sopravvenute dovessero rendere impossibile la conclusione del programma di ricerca permane l'obbligo per l'Associato di rendicontare la parte dei fondi impiegata e di restituire l'eccedenza del corrispettivo non utilizzato.

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

1. Nei casi documentati in cui l'Associato non provveda a completare il lavoro concordato e sintetizzato in premessa, è facoltà dell'Istituto risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Associato inadempiente.

2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l'Istituto si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti sia la facoltà di assegnare le attività di competenza dell'Associato ad altro ente.

Art. 6 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. L'Associato potrà utilizzare i risultati ottenuti, in tutto o in parte, per la redazione di pubblicazioni scientifiche previo accordo e condivisione con l'Istituto.

Art. 7 - Cessione

1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall'Associato, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell'Istituto.

Art. 8 - Proprietà industriale

1. Le Parti concordano che i risultati conseguiti nell'ambito del presente progetto di ricerca saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo inventivo prestato. Qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo ad invenzioni brevettabili, il diritto al deposito delle relative domande di brevetto (o di altro titolo di Proprietà Industriale) spetterà quindi alle Parti titolari delle invenzioni medesime che ne regoleranno, in separato accordo, le modalità di protezione e sfruttamento.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, ed eventualmente a comunicare a terzi, i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, e in particolare tutte quelle relative al programma di ricerca, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra

forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali.

Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Art. 10 - Foro competente

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 11 - Oneri per la stipula e Costi di registrazione

1. Le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.

2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.642 - Allegato A - Tariffa - parte I, articolo 2. Le spese per l'imposta di bollo sono assolte in modo virtuale e sono a carico delle Parti per metà.

2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Istituto, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/06/2014.

3. L'Istituto tratterrà all'Associato la quota dovuta al versamento del finanziamento di cui all'art. 4.

Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita

trattativa tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

*per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta - dott. Angelo Ferrari*

per l'Azienda Sanitaria Locale VCO - dott. Angelo Penna